

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI
(Concessione in comodato d'uso di computer portatile notebook)

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

_____ dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____
n. ___, C.F. _____, che rappresenta il Comune di Treia, nel cui esclusivo interesse
agisce, a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del TUEL di cui al D. Lgs.
18.08.2000, n.267 (Cod. Fisc. 00138790431), Funzionario responsabile del II° Settore, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente "COMODANTE"

E

_____ dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in
via _____ n. ___, C.F. _____, che rappresenta l'Asur Marche – Area Vasta n. 3,
di seguito definito semplicemente "COMODATARIO"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COMODANTE concede in comodato d'uso gratuito al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto: *computer portatile notebook asus model: k55v*, n. inventario 14327 nel patrimonio di questo Ente. Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.

ART. 2

Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato d'uso gratuito. L'uso del suddetto bene è riservato agli ospiti della Lungodegenza della Casa della Salute di Treia (Distretto Sanitario di Macerata) sita in Piazzale Leopardi n. 2 affinché possano colloquiare con i propri familiari senza farli accedere fisicamente alla struttura sanitaria.

ART. 3

Il bene è concesso in uso fino cessazione dell'Emergenza sanitaria da COVID-19 che sarà ad ogni modo formalmente dichiarata con atto del Governo.

ART. 4

La concessione potrà essere tacitamente rinnovata, senza oneri aggiuntivi, anche nell'anno 2021 qualora lo stato di Emergenza Sanitaria da COVID-19 dovesse perdurare.

ART. 5

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Macerata.

ART. 6

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. per l'art. 6 – Foro di Macerata).

FIRMA DEL COMODATARIO

Il Direttore di Area Vasta _____

FIRMA DEL COMODANTE

Il Responsabile II Settore _____